13

P E R

Il Sacerdote D. Giuseppe de Luna d'Aragona

C O N T R A

Il Principe D. Geronimo de Luna d'Aragona

C O M M E S S A R I O

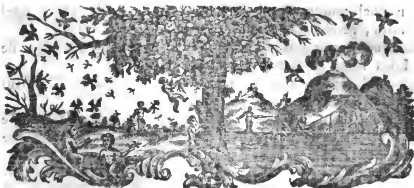
Il Reg. Conf. Sig. D. MATTEO LAFRAGOLA.



De monachis secularizatis.

Scrivano *D. Raffaele Montanaro.*







IL Sacerdote ora secolare *D. Giuseppe de Luna d' Aragona*, essendo monaco Bernabita fin dal 1785. ricorse a S. M., l'espose, che si era secolarizzato, e voleva dal *Principe D. Geronimo de Luna d' Aragona* juniore suo nipote un congruo assegnamento per gli alimenti. Soggiunse, che non aveva modo da litigare, e chiese, che avesse destinato un Ministro Economico, affinchè buonamente avesse concordata tale controversia.

Quindi fu, che il Re con dispaccio del 1785. ordinò al Presidente del S. C., che si fosse incaricato dell'esposto di D. Giuseppe, avesse col suo garbo procurato d'indurre D. Geronimo a convenirsi; e non riuscendogli, avesse commessa la causa, e disposto, che il S. C. avesse di giustizia provveduto (1).

Il Presidente commise l'affare all' Illustre Marchese Bisogni

 in

(1) *Fol.* 4.

in quel tempo Consigliere (1). Ma inutile riuscì ogni fatica, perchè D. Geronimo non volle convenirsi.

Adunque svanito il trattato d' accomodo D. Giuseppe de Luna stimò di ricorrere alla Giustizia.

Egli nel 1787. con supplica due azioni nel S. C. istituì contro D. Geronimo suo nipote.

I. Chiese dichiararsi nulla, ed invalida la sua rinuncia, e donazione, che fece allora quando professò la Religione Monastica (2).

II. Dimandò *i pieni alimenti*, secondo la qualità del Patrimonio, e la sua condizione, a tenore del Dispaccio di S. M. de' 22. *Agosto* 1772. fatto per modo di legge generale (3).

Questa supplica fu commessa all' istesso Marchese Bisogni (4), il quale riferì la causa nel S. C., e con decreto de' 17. Novembre 1787. s'impartì termine ordinario *super prætensa nullitate renunciationis*. E fraditanto senza pregiudizio del dritto delle parti si ordinò, che lo Scrivano della causa avesse formata la relazione *bonorum*, & *onerum*, rimasti nell' eredità di D. Geronimo seniore, padre di D. Giuseppe, ad oggetto di provvedersi (5).

Il termine non si compilò, Si attese a farsi fare la relazione, che formò lo Scrivano *a* 17. *Marzo* 1788. (6), la quale con decreto de' *due Maggio dell' istesso anno si discusse* (7).

E riferitasi la causa nel S. C. in vista della relazione dello Scrivano della causa, e del decreto della discussione, alli 11. di Febbrajo 1791. si ordinò così (8):

Visis

---

(1) *Fol.* 4.
(2) *Fol.* 111. *a t. ver. sig.*
(3) *Eod. fol.* 111. *a t. ver. sig.*
(4) *Fol.* 112.
(5) *Fol.* 129.
(6) *Fol.* 170. *ad* 228.
(7) *Fol.* 224. *ad* 227.
(8) *Fol.* 222.

Visis relatione Scribæ Causæ fol. 170., *& seqq.*, *decreto fol.* 224., *cæterisque actis* = *Per S. R. C. provisum est, non esse locum petitis pro parte R. P. D. Josephi de Luna d' Aragona.*

Chi difendeva D. Giuseppe non sapendo, che in tempo dell' interposizione del decreto non era secolare, ma regolare. Onde il motivo, per cui il S. C. interpose tale decreto fu, che D. Giuseppe non era secolarizzato. Egli ottenne la secolarizzazione nel 1798., onde non essendo secolare, ma regolare, con giustizia il S. C. nel 1791. interpose il decreto = *Non esse locum petitis.*

Ottenne D. Giuseppe il Breve Pontificio per la sua secolarizzazione nel 1798. per giuste ragionevoli cause da S. M. conosciute, ed approvate (1). La Camera Reale in vista di tale Breve Pontificio v' interpose l' assenso Regio (2). E la Curia Arcivescovile di questa Città con decreto de 3. Gennajo 1800. lo dichiarò Sacerdote secolare (3).

Contro del riferito decreto del 1791. D. Giuseppe alli 9. di Marzo 1799. produsse le nullità *per viam actionis* (4).

Il decreto del S. C. di *non esse locum petitis*, non riguardò la giustizia della causa, ma la carenza dell' azione, che D. Giuseppe non aveva per non essersi secolarizzato.

Si propose la causa in Ruota dal Consigliere Navarro allora Commessario a 30. Gennajo 1801., e fu interposto il decreto, che siegue (5).

In prima citò le nullità prodotte da D. Giuseppe per via di azione. Indi soggiunse, che senza pregiudizio delle ragioni di ambe le parti, e del termine compilato si commettesse allo Scrivano della causa, il quale avendo presente le seguenti scritture: L' Istromento di divisione de' 7. Dicembre 1757.: L' Inventario: La relazione dello

(1) *Fol.* 358.
(2) *Fol.* 359.
(3) *Fol.* 402. *ad* 404.
(4) *Fol.* 354. *ad* 357.
(5) *Fol.* 120.

Scrivano della causa: Il decreto della discussione della medesima; E le scritture di nuovo presentate, *partibus requisitis, referat*; cioè,

Quænam, & quanta bona, tam ex Paterna, quam ex Materna hereditate, & ex quacumque alia successione spectavisse ad dictum Rev. D. Josephum: qua relatione peracta, & discussa, providebitur super discussione dictarum nullitatum.

Ordinò, che fraditanto D. Geronimo avesse pagato a D. Giuseppe suo zio per causa di alimenti annui docati venticinque, *che si riducono a grana sette, e calli otto al giorno.*

E rispetto alla nullità della rinuncia fatta da D. Giuseppe in tempo, che fece la sua professione, soggiunse, *quod procedatur ad ea, quæ incumbunt pro compilatione termini impartiti decreto S.R.C. diei 17. Novembris anni* 1787. (1).

Notificato tale decreto, e passato in giudicato (2), due cose D. Giuseppe fece.

L'una è, che compilò il termine cartolariamente (3), colla soda produzione di legittimi documenti.

L'altra, che inteso D. Geronimo fece fare dallo Scrivano della causa la relazione a' 20. Giugno (4), la quale fu fatta a D. Geronimo intimare (5).

Or questa relazione in più, e più giornate fu discussa avanti al Sig. Consigliere d'Orso allora Commessario, il quale a' 18. Gennajo 1802. interpose il suo decreto della discussione (6).

Avverso di tale decreto D. Geronimo produsse l'istanza di con-

(1) *Fol.* 129.
(2) *Eod. fol.* 378. *a t.*
(3) *Fol.* 380., 381., & 382., *fol.* 414., 415., *e* 416.
(4) *Fol.* 441. *ad* 463.
(5) *Fol.* 464.
(6) *Fol.* 490. *at.*

contrario imperio (1), e la supplica nel S. C., chiedendone la rivoca (2).

Si propose la causa nel S. C. a' 22. Aprile 1803. dall' istesso Consigliere d'Orso Commessario, e s'interpose il decreto, che siegue (3): *Dominus Commissarius det ordines sibi in Aula communicatos.*

Quali furono questi ordini il Sig. Commessario d'Orso con un'atto fatto formare dallo Scrivano della causa a' 9. Luglio 1803. li dichiarò.

Egli disse, che per terminare una volta per sempre le liti, oltre gli annui doc. 25. assegnati dal S. C. a D. Giuseppe de Luna col soprarriferito decreto de' 30. Gennajo 1801., D. Geronimo de Luna suo nipote gli pagasse mensualmente altri duc. 15. l'anno. E per una sola volta anche gli dasse duc. 30. per corredarsi del bisognevole. Ed in questa guisa fossero terminate le liti tra D. Giuseppe zio, e D. Geronimo nipote. Con espressa condizione però di non doversi più di tali liti parlare. Ecco le parole dell'Atto (4).

Che al menzionato Rev. D. Giuseppe de Luna, oltre gli annui duc. 24. assegnatigli dallo stesso S. C. con altro suo venerato decreto del dì 30. Gennajo 1801. pagabili mensualmente dal detto Ill. Principe suo nipote, se gli dovessero ancora da costui pagare, e corrispondere altri annui duc. 15. in unum annui duc. 39., & pro una vice duc. 30. per corredarsi del bisognevole. E questo ad oggetto di terminarsi una volta per sempre tali liti vertenti tra li divisati zio, e nipote Rev. D. Giuseppe de Luna, e Principe D. Geronimo de Luna; Ed a condizione di non doversi delle medesime più parlare.

Con questo atto non si decise la causa, che si era parlata, e molto meno l'azione da D. Giuseppe istituita.

 La

(1) *Fol.* 491., & 492.
(2) *Fol.* 494.
(3) *Fol.*
(4) *Fol.*

La causa erasi parlata circa il vedere, se reggeva il decreto del gravame prodotto da D. Geronimo avverso il decreto della discussione *bonorum*, & *onerum*, o piuttosto dovea ributtarsi, e confirmarsi il decreto della discussione, come D. Giuseppe dimostrò. E questo gravame finora è rimasto sospeso, come ora anche sospeso stà.

Dovea indi decidersi il termine compilato circa la rinuncia fatta da D. Giuseppe; e dovea risolversi, se tal rinuncia era valida, o piuttosto invalida. E questo termine compilato anche non si è deciso, e deve decidersi.

Adunque con tal' atto altro non si è fatto, che siccome col „ decreto del S. C. del 1891. furono assegnati *annui duc.* 24. a D. Giuseppe, cioè *grana sette, e calli otto* al giorno; così con essersi aggiunti altri *duc.* 15. l'anno, che importano altre *grana quattro, e calli due* al giorno, si è inteso far terminare la lite, onde a D. Giuseppe se gli sono assegnati in tutto *annui ducati* 39., che ricade in ogni giorno *grana undici, e calli dieci*. E se gli sono liberati per una sola volta *duc.* 30. per corredarsi del bisognevole, quasiche in appresso non avesse dovuto più vestirsi.

Se si avesse dovuto trattare con una persona vilissima, e che roba non aveva, non credo, che minore assegnamento se gli potea fare; ma si tratta con un Nobile Napolitano, il quale ha di sua porzione *duc.* 9000. *in circa*, e se gli è fatta questa meschinissima, e tapinissima tassa, senza esaminarsi, a decidersi le sue ragioni. Per locchè D. Giuseppe de Luna con reiterati ricorsi fatti al Re, e rimessi al Presidente del S. C. altamente si è doluto, ed ha dimandato spedirsi la sua causa ne' termini di giustizia: Laonde ha prodotta la supplica di riclamazione (1), la quale ora si deve esaminare, e decidere.

Ed all' incontro D. Geronimo in contradittorio avanti il Presidente del S. R. C. ha preteso, ed ha ottenuta Regia decretazione, che la riclamazione, siccome si era decre-

(1) *Fol.*

cretata colla claufola *executo decreto*, così tale claufola fi foffe tolta, ficcome fu levata (1).

Quindi è, che ora fi deve riferire la caufa nel S. C. in grado di riclamazione, e prima devefi efaminare il decreto della difcuffione della relazione *bonorum*, *&* *onerum*, e ributtarfi il gravame.

Indi fi deve trattare la caufa del termine compilato, per vederfi fe regga, o no la rinuncia da D. Giufeppe fatta.

Finalmente nel cafo, che la rinuncia reggeffe, il che D. Giufeppe non crede, devefi fare la taffa de' pieni alimenti, fecondo la generale determinazione di S. M. del 1772.

A quefti tre punti fi riftringe la prefente nota con quella poffibile brevità, che fi conviene, affinchè l'odierno Sig Commeffario, ed il S. C. poffano a D. Giufeppe de Luna la giuftizia compartire.

ADunque giuftificando il decreto della difcuffione *bonorum*, *&* *onerum*, io feguo l'ordine dello Scrivano della caufa, il quale ha diftinta la fua relazione in quattro rubriche.

I. Ha parlato de' *beni paterni* di D. Geronimo de Luna d' Aragona fuo padre (2).

Quefti beni gli ha ricavati dall' Iftromento di divifione del 1757. tra D. Pafquale, D. Antonio, e D. Nicola, figli di D. Geronimo il vecchio.

D. Pafquale ebbe due porzioni: una nel fuo nome, l'altra come rinunciatario di D. Giufeppe.

Tale porzione di D. Giufeppe, che D. Pafquale confeguì, dedotta la dote di paraggio di duc. 2000. dovuta alla Sig. D. Margarita de Luna loro comune forella, rimafe di capitale in duc. 3574., e gr. 83. (3).

E per fifcali, cenfi, ed arrendamenti annui duc. 44., e gr. 83. (4).

 E que-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.* 442. *ad* 447.
(3) *Fol.* 447. *in fin.*
(4) *Eod. fol.* 447. *in fin.*

E queste due somme di danaro di capitale, e di annualità col decreto della discussione de' 18. Gennajo 1802. rimasero ammesse (1).

Fra i beni paterni vi fu un territorio arbustato con case rurali di moggia sette in circa, sito nel luogo chiamato *la Pollanella*, come si legge dalla relazione dello Scrivano (2).

Or questo territorio in tempo della divisione seguita nel 1757. solamente fu apprezzato per duc. 2060., ma non fu diviso, e rimase in comune, sul quale si dovea pagare la dote di duc. 2000. alla Sig. D. Margarita de Luna, come dalla medesima relazione si ha (3).

Nell' anno poi 1785. fu venduto per duc. 4060., e la vendita fu anche fatta da D. Geronimo de Luna, che si oppone alla tassa degl' alimenti, la quale a D. Giuseppe suo zio paterno si dee fare, come leggesi dalla stessa relazione (4).

II. Giustamente lo Scrivano ha fatto parola de' *beni materni* di D. Marianna de Vicariis sua madre (5).

Or questi beni egli l' ha ricavati dal medesimo Istromento di divisione del 1747.

La porzione spettante a D. Giuseppe, che si prese D. Pasquale come suo rinunciatario fu di capitale duc. 500. (6). E per fiscali, ed arrendamenti ebbe annui duc. 33., e 74. (9).

E similmente queste due somme di danaro di capitale, e di annualità, col riferito decreto di discussione rimasero ammesse.

Giustamente il nominato D. Giuseppe pretese la sua porzione,

(1) *Eod. fol.* 490. *a t.*
(2) *Fol.* 443. *a t.*
(3) *Fol.* 476. *a t.*
(4) *Fol.* 456. *a t.*
(5) *Fol.* 448. *a t.*, & 449., & *a t.*
(6) *Fol.* 449. *in fin.*, & *a t.*
(7) *Eod. fol.* 449., & *a t.*

ne, che ascendeva a duc. 500. di capitale su l'aumento di duc. 2060.

Si oppose D. Geronimo dilui nipote, dicendo, che D. Pasquale suo padre per l'aumento del prezzo aveva ricevuti ducati 350., come dalla medesima relazione si osserva (1). E da D. Giuseppe si dimostrò, che oltre di tale somma di danaro aveva avuto ancora il censo enfiteutico da D. Nicola, e D. Felippo della Marra, come dalla relazione medesima si osserva (2).

Col riferito decreto dall'aumento si tolsero questi duc. 60. esitati per spese dell'Istromento della vendita, e duc. 500. quarta parte de' duc. 2000. alla porzione di D. Giuseppe si assegnarono (3).

III. Ave lo Scrivano parlato de' *beni di D. Anna di Luca d'Aragona* zia paterna di D. Giuseppe (4).

La porzione, che spettava a D. Giuseppe, e si prese D. Pasquale come suo rinunciatario fu di capitale duc. 1255., e di annui frutti duc. 66., e gr. 62. (5).

Cotesta porzione lo Scrivano l'ha liquidata col citato Istromento del 1757.. E col riferito decreto di discussione rimase ferma, ed ammessa (6).

IV. Finalmente ha fatto parola della metà consuetudinaria, che spettava a D. Giuseppe su li *beni antichi* rimasti nell' eredità di *D. Michele de Vicariis suo zio materno* (7).

D. Michele de Vicariis col suo testamento eresse un maggiorato, al godimento del quale chiamò D. Pasquale de Luna d'Aragona primogenito, e li primogeniti da se discendenti.

A 5 Proi-

(1) *Eod. fol.* 457.
(2) *Fol.* 457. *in fin.*, & *a t.*
(3) *Fol.* 490. *a t.*
(4) *Fol.* 347. *a t.*, & 448. *a t.*
(5) *Eod. fol.* 448. *in fin.*, & *a t.*
(6) *Eod. fol.* 490. *a t.*
(7) *Fol.* 449. *a t.*, *ad* 452. *a t.*

Proibì di poterſi detrarre la mettà conſuetudinaria, e la ſottopoſe al maggiorato.

Aveva D. Paſquale la ſua porzione ſulla mettà de' beni antichi, come chiamato dalla conſuetudine; ed aveva due altre ſimili porzioni come rinunciatario di D. Nicola, e D. Giuſeppe ſuoi fratelli.

Egli dunque comparve nel S. C., e dimandò liquidarſi la mettà de' beni antichi per tre parti in ſuo favore.

Comparve ancora D. Antonio ſuo fratello, e chieſe la liquidazione per un'altra parte a ſuo favore.

Il S. C. diè termine a tali dimande, e deſtinò il Curatore, ad oggetto di decidere queſto punto di controverſia.

Il Curatore fece la ſua iſtanza, che la mettà de' beni antichi non poteva dal teſtatore proibirſi. E riſpetto a D. Paſquale diſſe, che non poteva le tre parti detrarre, perchè s'intendevano dal teſtatore compenſate coll' iſtituzione di erede in ſua perſona fatta. E dippiù conſiderò, che per la porzione di D. Giuſeppe colla rinuncia, che fece, quando ſi fè monaco, il ſuo dritto ſi eſtinſe.

Le quattro porzioni di mettà conſuetudinaria furono liquidate ognuna per duc. 956., e gr. 21., come ſi legge dalla relazione dello Scrivano (1).

Il S. C. con ſua ſentenza interpoſta nel 1778. ordinò, che tre porzioni a D. Paſquale ſi foſſero date, una in nome proprio, e l'altre come ceſſionario di D. Nicola, e rinunciatario di D. Giuſeppe: ma però queſte due porzioni l'aggregò al maggiorato; e diè la quarta porzione a D. Antonio.

Tutto ciò lo Scrivano della cauſa l'ha rilevato dal proceſſo del S. C., che oggi ſi tiene dallo Scrivano Perrone, e dal teſtamento di D. Michele de Vicariis.

E col decreto della diſcuſſione di ſopra riferito, queſto capitale di duc. 956., e gr. 21. di porzione conſuetudinaria ſpettata a D. Paſquale, come rinunciatario di D. Giu-

ſeppe,

(1) *Fol. 451. in fin., & 41.*

ſeppe, rimaſe a favore dell' iſteſſo D. Giuſeppe ammeſſa per la taſſa degl' alimenti (1).

Nell' Iſtromento di diviſione del 1757. i peſi, che vi erano ſopra i beni, i quali ſi dividevano furono in quattro parti ugualmente diviſi. E la quarta porzione de' peſi ſpettante a D. Giuſeppe, e per eſſo a D. Paſquale ſuo rinunciatario *fu di capitale duc.* 325.

Vi fu data l' annualità, ed aſſieme colla rata delle meſſe perpetue, che ſopra li beni vi erano, in uno compoſe la ſomma di annui duc. 20., e gr. 62.. E tutto ciò ſi legge dalla riferita relazione dello Scrivano della cauſa (2).

Per lo che col decreto della diſcuſſione de' 18. Gennaro 1802. il riferito capitale, e le annualità di tali peſi rimaſero caricate alla porzione ſpettata a D. Paſquale, come rinunciatario di D. Giuſeppe (3).

Dalla collettiva poſta nella relazione dello Scrivano ſi vede quanto è la porzione, che ſpettò a D. Paſquale come rinunciatario di D. Giuſeppe, depurata dalli peſi, ed è appunto la ſeguente (4).

Per prezzo di beni ſtabili	5004. 83
Per fiſcali, cenſi, ed arrendamenti annui . .	0124. 44
Per mobili, due poſate, e due candelieri d' argento	0068. 79
Tutti queſti beni ſpettati a D. Giuſeppe ridotti in capitale li fiſcali, li cenſi, e le partite di arrendamenti in uno oltrepaſſano la ſomma di duc.	9000. 00

Sopra di queſta porzione, che a D. Giuſeppe ſpettava, e ſe la preſe D. Paſquale ſuo rinunciatario, quando D. Giuſeppe non aveſſe dritto alla proprietà per difetto della rinuncia, ſiccome l' ave, ed in appreſſo ſi dimoſtra, il S. C.

 deve

(1) *Eod. fol.* 490. *a t.*
(2) *Fol.* 454.
(3) *Fol.* 490. *a t. in fin.*
(4) *Fol.* 454. *in fin.*, & *a t.*

deve tassargli gli alimenti pieni, secondo la quantità del patrimonio, il numero de' figli, e la qualità, e condizione della persona, come S. M. con legge generale contenuta nel Dispaccio de' 22. Agosto 1772. ordinò, che si facesse la tassa a Religiosi secolarizzati, e così incaricò a tutti i Tribunali, e specialmente al S. C. di fare (1).

Or questa tassa da farsi nel S. C. per il Sacerdote D. Giuseppe de Luna d'Aragona, almeno deve essere *di annui duc.* 300.

Egli era monaco Bernabita. Per aver sostenuto il giusto, ed onesto in prò del Monistero di non volere ne' conti colorire alcuni ingiusti, e gravi esiti, si tirò l'inimicizia di molti individui di quel Religioso luogo; onde patì una fiera persecuzione, per la quale cadde gravemente ammalato, stiede in ultimo di sua vita, e perdè un occhio.

Egli sin dall'anno 1784. dimandò di essere secolarizato. E precedente consulta del Presidente del S. C., e Regal approvazione nel 1798. fu secolarizato (2).

D. Giuseppe è nobile napoletano, di avanzata età, infermo, e malsano, e per vivere ha di bisogno di commodo, e di chi lo serve.

Ave di suoi beni liquidati, ed ammessi il prezzo *di duc.* 5004., *e gr.* 83.

Ave di fiscali, cenzi, ed arrendamenti *annui duc.* 124., *e gr.* 44.

Ed in fine ha di prezzo di mobili, e di argenti lavorati *duc.* 68., e 70.

E dato capitale alli fiscali, cenzi, ed arrendamenti, viene ad avere di sua porzione *duc.* 9000. *in circa.*

Sopra di questa somma di danaro cade la tassa degli alimenti, la quale per lo meno deve essere *di duc.* 300. *l'anno.*

Oppo-

(1) *Fol.* 401., *&* 498.
(2) *Fol.* 358. *ad* 362.

OPpone in contrario D. Geronimo de Luna, che D. Giuseppe suo zio volontariamente si è secolarizzato: Che al medemo osta il decreto del S. C. degli 11. Febraro 1791., col quale si ordinò, *Non esse locum petitis pro parte R. P. D. Josephi de Luna d' Aragona* (1); E che egli colla sua famiglia appena può vivere.

Si replica da D. Giuseppe, ch' egli dimandò la sua secolarizzazione fin dal 1784.

Nel 1785. ottenne l' insigne ordine Gerosolimitano, come costa dagli atti.

Si oppose alla secolarizazione D. Geronimo suo nipote. Da Roma nel 1791. ottenne il Breve Pontificio per la conferma dell' Insigne ordine di Malda.

Intanto D. Giuseppe dimandò gli alimenti in esecuzione del Dispaccio del 1772., il quale parlava de' monaci già secolarizati, non de' monaci secolarizandi. Inutilmente si fece la lite nel S. C.; e perchè D. Giuseppe non avea ottenuta la secolarizazione, ed il Dispaccio per gli alimenti parlava de' frati secolarizati, non da secolarizarsi: Perciò il S. C. nel 1791. decretò, *Non esse locum petitis*.

Ottenne D. Giuseppe la secolarizazione precedente consulta del Presidente del S. C. del 1797., e Regale approvazione del 1798.. Onde poteva istituire il giudizio da capo per avere gli alimenti, ma produsse le nullità *per viam actionis*. Sicchè il decreto del S. C. non ha che fare colla causa, perchè non decise sopra la giustizia di essa, ma fu l' ordine, che D. Giuseppe non poteva dimandare gli alimenti, perchè non era secolarizato.

Non è affatto vero, che D. Geronimo appena ha modo da vivere se stesso.

Egli ha la porzione di D. Pasquale suo padre, ed anche quella di due suoi zii paterni, stante D. Pasquale fu renunciatario de' medesimi.

Ha la dote di duc. 18000. della fu D. Vincenza Invitti sua madre.

Ave

(1) *Fol.* 222.

Ave simile dote *di duc.* 18000. di D. Gesualda Invitti sua moglie.

Ave in fine annui *duc.* 1000., e più dall' eredità di D. Michele de Vicariis.

Altri pesi non ha, che la moglie, ed un figlio chiamato D. Pasquale.

Di due suoi fratelli uno è monaco Benedettino nominato il P. D. Cherubino, e l'altro è secolare, ed ave la sua propria porzione.

Adunque stando comodamente D. Geronimo, non è gran cosa, che si assegnino a D. Giuseppe suo zio vecchio, malsano, e di avanzata età dalla rendita de' suoi proprj beni rinunciati *annui duc.* 300. per causa di alimenti.

Perlocchè D. Giuseppe con giustizia spera, che il S. C. ributtando il gravame della supplica prodotta da D. Geronimo suo nipote (1), confermi il decreto della discussione fatto dal Sig. Commessario (2), e questa tassa li faccia.

QUì cade l'esame della dimanda di D. Giuseppe de Luna per la dichiarazione della nullità, ed invalidità della rinuncia, e donazione, sulla quale il S. R. C. dopo passato in giudicato il decreto della discussione *bonorum*, *&* *onerum*, deve la sua sentenza interponere.

Or questo esame io con brevità quì la fo col fatto, e colla legge, per dimostrare l'invalidità della rinuncia.

Nacque D. Giuseppe de Luna a 22. Gennaro 1730., come dalla fede del suo battesimo si legge (3).

Egli a 4. Gennaro 1745. era di sua età *anni* 15., *mesi* 11., *e giorni* 4. Onde con pubblico istromento nell' istesso dì 4. Gennaro stipulato per mano di Notar Domenico Ciavolino di Napoli asserì, che era di età di anni 14. (4). Soggiunse, che avea risoluto di farsi monaco nella

(1) *Fol.* 494.
(2) *Fol.* 490. *a t.*
(3) *Fol.* 2.
(4) *Fol.* 113. *ver. sig.*

nella religione de' PP. Bernabiti, che fin allora non avea preso l'abito di tale religione (1). Onde fece la rinuncia reale, e donazione per atti tra vivi amplissima di tutti i suoi beni a beneficio del Principe D. Pasquale de Luna di Aragona suo fratello.

Si riserbò il miserabile vitalizio di annui *duc.* 15., e duc. 500. per una sol volta, nel caso, che a qualche Dignità Ecclesiastica ascendeva, come dal citato istromento si legge (2).

Ma tostochè D. Giuseppe la secolarizazione ottenne, ricorse per impetrare la licenza di essere assoluto dal giuramento, per impugnare la rinuncia, e donazione. Ed in fatti dalla Curia Arcivescovile di Napoli a 15. Marzo 1787. l'ottenne (3).

Sicchè la rinuncia, che D. Giuseppe fece nella sua origine fu invalida, stantechè la fece in età di *anni* 15., *mesi* 11., *e giorni* 4.

Questo è per fatto. Vediamo, che le leggi canoniche dispongono, e come vogliono, che si faccia la rinuncia.

IL Concilio Tridentino (4) stabilisce il modo per farsi la professione monastica, e vuole, che tre indispensabili requisiti vi concorrono.

L'uno richiede, che l'uomo, e la donna abbia *l'età di anni 16. compiti*.

L'altro, che vestano *l'abito monastico* ne' loro rispettivi monisteri.

L'ultimo, che il precedente anno lo facciano *da novizj*.

A tal'effetto prescrisse, che la professione fatta senza il concorso di questi tre requisiti, li quali dimostrano la volontà del novizio di fare di sua propria volontà la professione, sia nulla, nè induce obligo all'osservanza di qua-

(1) *Eod. fol.* 113. *a t. ver. sig.*
(2) *Fol.* 113. *ad* 117.
(3) *Fol.* 118.
(4) *Sess.* 25. *de Regularibus, & Monialibus cap.* 15.

qualunque regola, religione, ed ordine, nè alcun effetto partorisce. Ecco le parole:

In quacumque religione, tam virorum, quam mulierum, professio non fiat ANTE DECIMUM SEXTUM ANNUM EXPLETUM. *Nec qui minore tempore,* QUAM, PER ANNUM POST SUSCEPTUM HABITUM *in probatione steterit, ad professionem admittatur. Professio autem antea facta sit nulla, nullamque inducat obligationem ad alicujus regulæ, vel religionis, vel ordinis observationem, aut ad alios quoscumque effectus.*

Ma S. M. con Real Dispaccio fatto per modo di legge generale in data de' 4. Luglio 1789., l'età a fare la professione monastica all'uomo, ed alla donna l'ha prolungata fin *ad anni 21. compiti*.

Prosiegue il Concilio di Trento nel *cap. 16.*, come la rinuncia deve farsi, ed oltre li tre requisiti di sopra espressi, due altri ricerca.

Primieramente ordina, che qualunque rinuncia, overo obbligazione prima fatta, anche con giuramento, ed in favore di qualunque pia causa, fosse nulla, ed invalida, se non si fa precedente licenza del Vescovo, overo del suo Vicario, fra il termine di due mesi, da incominciare a decorrere dopo decorsi mesi 10. del noviziato, e prima della professione, e che seguita la medesima, allora la rinuncia ave il suo effetto.

Secondariamente passa a dire, che diversamenre fatta la rinuncia, cioè senza precedere la licenza del Vescovo, o pure del Vicario; e tra il corso di due mesi prossimi alla professione, ancorchè fatta a contemplazione della professione, e con giuramento è nulla, irrita, ed invalida, nè verun effetto partorisce. Così prosiegue il Tridentino.

NULLA QUOQUE RENUNCIATIO, AUT OBLIGATIO ANTEA FACTA, *etiam cum juramento, vel in favorem cujuscumque causæ piæ valeat,* NISI CUM LICENTIA EPISCOPI, SIVE EJUS VICARII FIAT INTRA DUOS MENSES PROXIMOS ANTE PROFESSIONEM, *ac non alias intelligatur effectum suum sortiri, nisi sequuta professione: aliter vero facta, etiamsi cum hujus favo-*

favoris expressa renunciatione, etiam jurata, sit irrita, & nullius effectus.

Applichiamo questo stabilimento Conciliare al caso nostro, e vediamo se in tempo, che D. Giuseppe fece la rinuncia, o donazione, i requisiti del Concilio vi concorsero. Egli non stava nel monistero: non vestiva l'abito monastico: non aveva fatto li 10. mesi di noviziato: nè vi fu la licenza dell'Arcivescovo di Napoli, o del suo Vicario Generale. Egli era laico di sua età *di anni* 15., *mesi* 2., *e giorni* 18., e fece la rinuncia, e la donazione. Onde non può dubitarsi, che la medesima fu contro il Concilio Tridentino; e sin dal suo nascere fu nulla, invalida, e di niun vigore.

A tale prima dimanda D. Geronimo de Luna il giovane due opposizioni fa. Bisogna ad una, ad una sentirle, e darvi la congrua risposta.

I. Dice, che il Concilio di Trento in quanto all' impetrazione della licenza del Vescovo, o pure del Vicario ha luogo, quando il novizio fa la rinuncia dopo aver vestito l' abito monastico, e sta nella sua religione; non già quando permane in sua casa, non ave assunto l' abito religioso, e molto meno nella religione è entrato.

Or questa obiezione non regge, nè sussiste. Imperocchè i Canonisti, che sul Concilio hanno scritto, comunemente hanno insegnato, che il riferito decreto del Concilio Tridentino ha luogo ancora quando il rinunciante fa la rinuncia prima dell' ingresso nella religione, ma per riguardo del medesimo ingresso, altrimenti si farebbe frode al medesimo decreto Conciliare.

In tal guisa scrive *Van-Espen* (1), dove riferisce così esser stato dichiarato dalla Sacra Congregazione, e queste sono le parole:

Insuper decretum Concilii Tridentini procedere, quando renun-

(1) *Tom.* 1. *tit.* 25. *de Admissione ad Religionem, & de Novitiatu num.* 15.

nunciatio fit quidem ante ingressum religionis , sed tamen INTUITU INGRESSIONIS in monasterium, declaravit S. Congregatio referente Azzorio (1), *quia alias fraus fieret decreto.*

E sono concordi *Cancerio* (2), e *Barbosa* (3), dove cumula tutt' i Dottori, e le giudicature della Sacra Congregazione riferisce.

Anzi al *num.* 23. *in fin.* dimostra, che la licenza per qualunque decorso di tempo non si presume, come la Ruota Romana decise a' 15. Novembre 1624., E l'omissione di tale licenza rende nulla la rinuncia, ancorchè la professione sia seguita. Ecco le parole:

Firmavit Rota in Romana fideicommissi 15. *Novembris* 1624., *coram Bon. Mem. Remboldo, ubi etiam fuit dictum, quod hac licentia ob hoc NON PRÆSUMITUR EX LAPSU PLURIUM ANNORUM. Unde refert decisum Fr. BARTHOLOMEUS DE VECCHIS* (4), *omissa hac licentia, & professione sequuta, nullam esse renunciationem.*

Dal citato istromento de' 4. Gennaro 1745. espressamente si legge, che D. Giuseppe fece la rinuncia, e donazione *intuitu ingressionis in monasterium*, come dal medesimo chiaramente si legge (5), senza prima chiederne, nè impetrare la licenza, e per conseguenza a tenore del Concilio Tridentino la rinuncia fu irrita, e di niun effetto.

Ma lasciando da parte la disposizione Conciliare, la quale è certa ed indubitata, vi è dippiù. Vi è che per disposizione di legge civile la rinuncia, e donazione è nulla.

Trattavasi di un minore, che appena l'età della pubertà aveva finito, stante D. Giuseppe era di *anni* 15., *mesi* 11., *e giorni* 4., onde non poteva rinunciare, nè donare, senza

(1) *Part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 20. *quæst.* 6.
(2) *Tom.* 2. *cap.* 8. *de Juramento num* 82.
(3) *Collectanea Doctorum* nelle note al *cap.* 10. *del Tridentino num.* 18. *in fin.*
(4) *Dict. disput.* 8. *dub.* 9.
(5) *Fol.* 113., *& at. ver. sig.*

ſenza l'autorità, ed intervento del ſuo curatore autorizato, con decreto del Magiſtrato laicale (1): *Qui ſub tutela, vel cura ſunt ſine decreto non alienandis, vel ſupponendis, tit. Cod. de Prædiis, & aliis rebus minorum ſine decreto non alienandis* (2).

Niuna di queſte ſolennità nell'iſtromento intervenne. Non l'autorità del Curatore: non il decreto del Giudice laico. Il ſolo D. Giuſeppe in quella teneriſſima età, privo di ogni cognizione, ed eſperienza, ſenza nè tampoco ſapere qual era la ſua porzione, che ſulli beni paterni, e materni li ſpettava, fece l'ampliſſima rinuncia, e donazione a D. Paſquale ſuo fratello. Per lo chè chiaramente ſi vede, che tale volontà non fu ſpontanea, ma coartata, e con dolo, e malizia eſtorta.

E ſimilmente i Canoniſti inſegnano, che quando la rinuncia, e donazione ſi fa prima dell'ingreſſo nella religione, ma a contemplazione dell'iſteſſo ingreſſo, ſi devono oſſervare le ſolennità dalle leggi civili richieſte.

Il ſopra citato *Barboſa* così ſcrive, e rapporta una deciſione della Ruota Romana fatta in termini di una donazione, che il figlio fece al padre prima dell'ingreſſo nella religione, ma a contemplazione del medeſimo ingreſſo. Onde la donazione era invalida per diſpoſizione delle leggi civili. Ed ecco le parole *num.* 18. *in fin.*

Et tenuit Rota . . . ubi etiam fuit dictum in donatione facta ab eo, qui adhuc non eſt ingreſſus religionem, ſed cogitat de ingreſſu, ESSE ADHIBENDAM SOLEMNITATEM LEGIS, SEU STATUTI SÆCULARIS; Et ideo donationem factam per filium patri per paucos dies ante ingreſſum in religione, ſeu habitus ſuſceptionis intuitu, & contemplatione ejuſdem religionis, eſſe invalidam,

(1) §. *Inſtitutionem Nunc admonendi lib. 2. tit. 8. Quibus alienare liceat, vel non, l. Imperatoris 1. D. de Rebus eorum.*

(2) *L. 22. Cod. de Adminiſtratione tutorum, vel cur...*

dam, *tuetur Adan.* (1), *ubi refert sic fuisse decisum sub die* 13. *Aprilis* 1630.

Ed il *Cardinale de Luca* (2) avverte, che a tempo suo le dispute dell'invalidità delle rinuncie, e donazioni, che si facevano da minori, o dalle donne, senza osservare le leggi civili, e li statuti particolari, nella Sacra Congregazione non si trattavano, ma in altro tribunale. Così egli scrive:

Cum autem Sacrum Concilium Tridentinum in renunciationibus certam præscripserit formam, atque præsertim in Italia frequentia sint statuta certam formam in donationibus, aliisque contractibus præscribentia, præsertim IN MINORIBUS, ac MULIERIBUS. Hinc proinde super hujusmodi actum validitate, vel invaliditate ex unius, vel alterius formæ defectu quæstiones audiuntur, super quibus certa regula statui non potest, cum ex facti circumstantiis, ac plerisque distinctionibus decisio pendeat, neque de his in hac Sacra Congregatione agi soleat.

Sicchè della rinuncia, e donazione che D. Giuseppe fece a D. Pasquale, o si attende il decreto del Sacro Concilio Tridentino, o il comune insegnamento de' canonisti, ovvero le chiari disposizioni delle leggi civili, è nulla, ed invalida, nè effetto alcuno può partorire.

II. Soggiunge, che se la rinuncia, e donazione fu nulla, si convalidò colla ratifica, che successivamente D. Giuseppe fece della *Città di Preneste a* 2. *Marzo* 1746. per mano di Notar Cosmo Colizzi, dove il livello di annui *duc.* 15. si accrebbe a duc. 25. *l'anno*.

Nè tampoco questa opposizione ha veruna sussistenza, ed appoggio. E perchè nò? Negli atti D. Geronimo juniore non ha esibito il preteso istromento di ratifica.

Di questo istromento egli soltanto ne fè menzione in una sua

(1) *In Compendio Canonum resol. lib.* 1. *tit.* 8. *num.* 15.
(2) *Tom.* 14. *de Regularib. utriusq. sexus disc.* 1. *num.* 107.

sua istanza (1), ed in una sua partita di Banco (2), e perciò non si sa con quali sollennità fu stipulato.

Per pochi momenti, e senza pregiudizio della verità voglio concedere, che il preteso istromento della ratifica si fosse presentata, nondimeno restarebbe a vedersi di che età allora era D. Giuseppe, e ad esaminarsi, se vi fù la licenza del Vescovo, overo del Vicario generale di Preneste. E non essendovi tale licenza, se la ratifica poteva convalidare un atto, che dal principio fu nullo.

Pretende D. Geronimo juniore, che la ratifica seguì a 20. Marzo 1746.. Costa dalla fede del battesimo, che D. Giuseppe in tempo della voluta ratifica era di sua età *d' anni 16., un mese, e giorni 20.*. Per lo che era minore.

Però è indubitato, che alla ratifica non precedè la licenza del Vescovo, o del Vicario di Preneste, stantechè non fù dimandata, e molto meno ottenuta.

Costa questa verità dall' *allegazione stampata*, che in questa causa fece l'avvocato di D. Giuseppe, la quale sta presentata negli atti, in occasione della tassa, che dimandò, ed il S. C. li fece.

In essa dimostrò, che la licenza nella ratifica non si era chiesta, nè impetrata (3).

Se la licenza si fosse dimandata, ed ottenuta, certamente che D. Geronimo de Luna juniore avrebbe l'istromento della ratifica presentato, per far conoscere al S. C., che la licenza vi fu, e così smentire quello, che l'avvocato di D. Giuseppe aveva assunto. Ma perchè effettivamente non vi fu la licenza, perciò si astenne di produrlo. Nè il S. C. allorche nel 1791. la prima volta decise questa causa potè interponere il suo decreto circa la validità, ed invalidità della rinuncia, per la ragione ch'essendosi sopra di tale dimanda nel 1787. impartito termine ordi-

nario

(1) *Fol. 129. in princ. ver. sig.*
(2) *Fol. 120. ver. sig.*
(3) *Fol. 336. ver. sig.*

nario (1), affatto non si compilò. Onde il tribunale col suo decreto decise soltanto la dimanda degli alimenti, in vista della relazione dello Scrivano della causa *bonorum*, *&* *onerum* (2), il che di sopra si è dimostrato.

La ratifica convalida l'atto precedente, quando è legittimo, e non già quando è nullo; Essendo regola legale, che quello, che dal principio è vizioso, nè con la ratifica, nè col tratto del tempo può convalidarsi (3).

All'incontro l'istromento del 1745. fu nullo perchè D.Giuseppe non vestiva l'abito monastico, nè stava nel suo monistero: perchè non la fece ne' due ultimi mesi del suo anno del noviziato: perchè vi mancò la licenza dell' Arcivescovo di Napoli, o del suo Vicario generale; e perchè non vi fu l'autorità del curatore, ed il decreto del Magistrato laico. Laonde la ratifica non poteva convalidare un atto cotanto nullo, che dalle leggi canoniche, e civili si ha come non fatto; e così i canonisti in questi termini scrivono, e la Rota Romana decise a 13. Aprile 1630., come rapporta *Barbosa* di sopra allegato.

PAsso ora ad esaminare la dimanda di D. Giuseppe de Luna dell'assegnamento da farsi a suo beneficio *de' pieni alimenti*, sopra la quale il tribunale del S. C. deve interponere la sua sentenza, nel caso che si decidesse per la validità della rinuncia., il che D. Giuseppe non crede.

Il Re con Dispaccio emanato per modo di legge generale a 22. Agosto 1772. comandò, che quando la rinuncia de' religiosi secolarizati, che han fatto in tempo della loro professione è legittima, e valida, non hanno altro dritto di pretendere su i beni rinunciati, che i pieni alimenti, da tassarsi a loro beneficio secondo il numero de' figli, la qualità, e condizione della persona del rinuncian-

(1) *Fol.* 112.
(2) *Fol.* 222.
(3) *L. Quod ab initio 30. D. de Regulis juris.*

ciante, e la facoltà del patrimonio. Il Dispaccio è questo (1).

Sul dubbio proposto con l'occasione di alcuni ricorsi, in riguardo alle pretensioni de' religiosi secolarizati, sulli beni, a' quali hanno essi rinunziato in tempo della loro professione, ha il Re risoluto, e vuole PER PUNTO GENERALE, CHE LI RELIGIOSI SECOLARIZATI, QUANDO SIA STATA VALIDA, E LEGITTIMA LA RINUNZIA, NON ABBIANO DRITTO ALLA PROPRIETA' DE' BENI RINUNZIATI, MA AGLI ALIMENTI; E QUESTI PIENI, E TASSATI SECONDO LA QUANTITA' DEL PATRIMONIO, IL NUMERO DE' FIGLI, E LA QUALITA', E CONDIZIONE DELLA PERSONA; *Ben inteso, che con ciò* NON SI TOLGONO LE RAGIONI, CHE ALCUNO POTREBBE AVERE ANCHE SULLA PROPRIETA', O PER CIRCOSTANZE PARTICOLARI DI FATTO, O PER RISERBE, CHE SI FACESSERO, *apposte nella rinunzia, o per quello, che si opponesse riguardo al consenso, ed intelligenza bastante ad alienare, ed obbligarsi. Lo partecipo nel Real nome a V. S. Illustriss. per intelligenza del tribunale del Consiglio, e per l'osservanza nel giudizio delle cause. Palazzo a 22. Agosto 1772. = Carlo Demarco = Sig. Presidente Cito.*

Tutte queste condizioni richieste nel Dispaccio di S. M. a favore di D. Giuseppe concorrono, che io quì partitamente dimostro.

Il numero *de' figli* in tempo della nulla, ed invalida rinuncia, altro non era che V.

Nel tempo della rinuncia altri figli del fu *D. Geronimo de Luna d' Aragona* seniore, e D. Marianna de Vicariis conjugi in casa non vi erano, che IV. maschi, ed I. femina, mentre l'altre femine ritrovavansi dal padre maritate.

I maschi chiamati *D. Pasquale*, che fu il rinunciatario, *D. Nicola*, D. Giuseppe, che fu il rinunciante, e *D. Antonio*. La

(1) *Fol.* 401.

La femina nominata *D. Antonia* mentre, l'altre femine erano state dal padre in sua vita in matrimonio collocate.

Questa verità del numero de' V. figli costa dall' istromento di divisione stipulato a 7. Novembre 1757., che negli atti sta presentato (1).

La *qualità*, e *condizione* di D. Giuseppe de Luna, e della sua Casa, è di Patrizio Napoletano, una delle migliori abbolite Piazze di essa, qual'era quella di Nido.

Il che oltre di esser noto a tutti, leggesi dal medesimo istromento di divisione (2).

Resta solo a vedersi quali erano le *facoltà* del patrimonio in tempo, che D. Giuseppe la rinuncia fece. Ed in ciò si ristringe la causa per la tassa *de' pieni alimenti a tenore del sopra trascritto Dispaccio del* 1772.

Per lo chè io ad oggetto di procedere con chiarezza, e brevità, riassumo quel che di sopra ho dimostrato, allorchè ho giustificato il decreto della discussione della relazione *bonorum*, *&* *onerum*.

Di sopra ho dimostrato, chè a D. Giuseppe spettano di beni paterni, e materni più *di duc.* 9000.

Sopra di questa sua porzione altri pesi non vi erano, che annui duc. 16. 50., da' quali dedotti duc. 5. l'anno di vitalizio dovuto *a Suor Crocifissa de Luna d' Aragona* monaca nel Monistero della Croce di Lucca, nel secolo chiamata *D. Antonia* per la morte della medesima, i pesi sono restati in duc. 11. 60. l'anno (3).

QUesti sono i beni *paterni*, e *materni*. E D. Giuseppe dal 1745. finora, che sono anni 55., altro non ave avuto, che il miserabile vitalizio di annui duc. 25., ma con liti, con strepiti, e rumori, specialmente dal tempo, ch'è stato secolarizato, di tal che la spesa quasi ha superato l'introito.

Egli

(1) *Fol. 6. ad 94., & signanter fol. 6. a t. ver. sig.*

(2) *Eod. fol. 6. ver. sig.*

(3) *Fol. 363., & fol. 417.*